

Indirizzo pec: segreteria.lavoripubblici@pec.comune.albanolaziale.rm.it

OGGETTO: Bando di gara per i Lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario in Via dei Piani di Monte Savello in corrispondenza del passaggio a livello al km 24+022 della linea ferroviaria Roma-Velletri. CUP D11B10001910004 C.I.G. 64406429E8.

La sottoscritta impresa _____, essendo intenzionata a partecipare alla gara di appalto in oggetto, con riferimento al bando stesso e al disciplinare di gara,

CHIEDE

Se, vista la natura di categoria a qualificazione obbligatoria prevista per l'esecuzione delle opere interferenti con la linea ferroviaria con l'obbligo di iscrizione al sistema di qualificazione di RFI per la categoria LC001, nel caso di indicazione da parte di un concorrente di subappalto ad impresa iscritta a tale categoria, rivestendo la fattispecie la natura di "subappalto necessario" può essere indicata in fase di gara una impresa già partecipante alla gara stessa come impresa singola, impresa associata in un raggruppamento, impresa concedente avvalimento o semplice impresa già indicata come subappaltatrice da altro concorrente?

Deve quindi considerarsi anche per le imprese subappaltatrici la incompatibilità già stabilita nel bando per le imprese singole, associate o cedenti avvalimento?

Nel caso infine sia prevista tale limitazione è necessario che il subappaltatore dichiari in sede di gara di non partecipare alla gara stessa con altro concorrente?

Restando in attesa di un cortese riscontro, porgo i suoi distinti saluti

Quesito II

“Oggetto: gara per i lavori di realizzazuione del sottopasso ferroviario in via dei Piani di Monte Savello in corrispondenza del passaggio a livello al km 24+022 della linea ferroviaria Roma – Velletri CIG 64406429E8 – CUPD11B10001910004

Risposta –

Precisazione da parte della Stazione appaltante in relazione all'eventuale subappalto delle opere civili insistenti nella sede ferroviaria per la cui esecuzione è richiesta la qualificazione SQ011 di RFI, categoria LOC-001

In relazione alla procedura indicata in oggetto e al quesito sopra esposto nonché in ragione della recente sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2015 successiva all'indizione della gara, si precisa che il Disciplinare di gara non richiede l'indicazione del nominativo dell'impresa subappaltatrice delle opere civili insistenti nella sede ferroviaria, a pena di esclusione (opere, si ricorda ancora una volta, per la cui esecuzione è richiesta la qualificazione SQ011 di RFI, categoria LOC-001)

Conseguentemente, la mancata indicazione del nominativo del subappaltatore costituirà una mera irregolarità non rilevante ai fini della partecipazione alla gara, restando inteso che il subappalto è un istituto che attiene alla fase di esecuzione dell'appalto (e che rileva nella gara solo negli stretti limiti delle lavorazioni che ne formeranno oggetto), di talché il suo mancato funzionamento (per qualsivoglia ragione), sarà trattato alla stregua di un inadempimento contrattuale”.

**IL RUP
Arch. Domenico Gatti**